

**TRIBUNALE DI CATANIA  
SESTA SEZIONE CIVILE**

**RG. N. 398-1/2025**

**Giudice Dott.ssa L. Messina**

**(Ricorso ristrutturazione debiti del consumatore - Angotti Alessandro e Pugnalini Daniela)**

**INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE**

Con provvedimento del 15.12.2025 il Giudice Dott.ssa L. Messina onerava la scrivente OCC di integrare la relazione depositata a corredo del ricorso contenente la proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. CCII presentata dall'Avv. [REDACTED] nell'interesse del sig. Angotti Alessandro e Pugnalini Daniela, concedendo termine di giorni 15 (quindici) dalla notifica del decreto – scadenza 31.12.2025.

In ottemperanza a quanto richiesto dal Sig. Giudice la scrivente integra quanto segue.

**In ordine “all’impiego, da parte dei debitori istanti, delle somme oggetto dei finanziamenti chirografari di maggior importo stipulati con Stone SPV S.r.l. (anno 2008, € 30.196,50) e con Banca Sistema S.p.A. (anno 2021, € 44.520,00)** (pagina 10 e 11 della relazione OCC)

➤ Finanziamento con Stone SPV S.r.l. ceduto da Unicredit S.p.A. – anno 2008 dell’importo complessivo di € 30.196,50, con rata mensile di circa € 590,00.

Dalla documentazione bancaria del 06/10/2008 risulta che:

- importo richiesto: € 28.500,00
- commissioni: € 300,00
- assicurazione: € 1.396,50

Si evidenzia che **€ 16.372,00** sono stati destinati all’estinzione di pregresse esposizioni debitorie (Compass S.p.A. e Credial Italia S.p.A.), come indicato a pag. 5 del contratto Unicredit (doc. 34) evidenziando una chiara finalità di riorganizzazione dell’indebitamento, coerente con una gestione prudente delle obbligazioni.

La parte residua, pari a **€ 12.128,00**, è stata utilizzata per interventi di ristrutturazione dell’abitazione familiare, come dichiarato dai debitori (doc.35). I ricorrenti hanno inoltre rappresentato di non essere in grado di reperire idonea documentazione giustificativa, considerando il tempo trascorso – circa diciotto anni – dagli eventi in questione.

La destinazione dichiarata risulta coerente con l’importo e con le esigenze abitative e familiari, senza emergere profili di spesa voluttuaria o distrattiva.

- Finanziamento con Banca Sistema S.p.A. ceduto da ADV Finance S.p.A. – anno 2021 dell’importo complessivo di € 44.520,00, rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, in 120 rate mensili di € 371,00.

Dalla documentazione bancaria del 23/06/2021 risulta che:

- importo richiesto: € 33.224,53
- commissioni: € 2.214,72
- spese di istruttoria e oneri fiscali: € 600,00
- interessi: € 8.464,75

Si evidenzia che **€ 23.450,52** sono stati utilizzati per l’estinzione integrale di una precedente cessione del quinto sulla pensione con Italcredi S.p.A., come indicato a pag. 15 del documento Italcredi S.p.A. (doc. 36).

La parte residua, pari a **€ 9.774,01** è stata impiegata per fare fronte alla restituzione di somme alla sorella del Sig. Angotti ed in parte per fare fronte alle successive spese per la patologia sorta a carico della Sig.ra Pugnalini nel 2022, come dichiarato dai debitori (doc.35).

**In ordine “alla documentazione medica attestante gli esborsi connessi alle patologie di cui la Pugnalini è affetta” e la misura in cui “la stessa, fino all’anno 2022, abbia contribuito economicamente alla famiglia”** (pagina 12 della relazione OCC)

La sig.ra Pugnalini ha svolto attività lavorativa come cuoco di ristorante con contratto a tempo parziale orizzontale, inizialmente a tempo indeterminato dal **01/11/2008 al 19/05/2018**, e successivamente con una serie di contratti a tempo determinato con il medesimo datore di lavoro sino al **31/12/2021**, come da Comunicazioni Obbligatorie UNILAV (doc. 37).

	Reddito Anno 2024	Reddito Anno 2023	Reddito Anno 2022	Reddito Anno 2021	Reddito Anno 2020	Reddito Anno 2019	Reddito Anno 2019	Reddito Anno 2017	Reddito Anno 2016	Reddito Anno 2015	Reddito Anno 2014	Reddito Anno 2013	Reddito Anno 2012	Reddito Anno 2011
<b>PUGNALINI DANIELA Reddito Lordo</b>	8.647,00	7.116,00	16.008,00	13.045,00	9.867,00	13.466,00	11.624,00	11.245,00	10.847,00	10.745,00	9.491,00	8.496,00	8.340,00	11.582,00
<b>Media stipendio mensile</b>	720,58	593,00	1.334,00	1.087,08	822,25	1.122,17	968,67	937,08	903,92	895,42	790,92	708,00	695,00	965,17

Dall’esame dell’andamento reddituale emerge che:

- per l’intero periodo lavorativo la sig.ra Pugnalini ha percepito redditi contenuti, in quanto derivanti da attività svolta a tempo parziale;
- a partire dal 2018, la trasformazione del rapporto in contratti a tempo determinato ha determinato una marcata discontinuità reddituale;
- negli anni successivi, il reddito si è progressivamente ridotto sino a divenire meramente residuale, anche in ragione delle condizioni di salute documentate in atti.

Si precisa che **a partire dall’anno 2022**, in concomitanza con l’insorgere e il progressivo aggravamento delle problematiche di salute della sig.ra Pugnalini, l’attività lavorativa si è totalmente interrotta.

Le condizioni cliniche hanno inciso in modo diretto e significativo sulla capacità lavorativa, rendendo di fatto impossibile la prosecuzione dell’attività nel settore della ristorazione, notoriamente caratterizzato da elevato impegno fisico, ritmi intensi e assenza di adattamenti compatibili con le condizioni di salute della debitrice.

Ne è derivata una oggettiva incapacità lavorativa, non imputabile a scelta volontaria, che ha determinato l'azzeramento del contributo reddituale stabile al nucleo familiare a decorrere dall'anno 2022, come riscontrabile anche dall'andamento dei redditi successivi, meramente residuali.

Si rappresenta, inoltre, che le condizioni di salute della sig.ra Pugnalini sono tuttora in atto e richiedono un costante monitoraggio clinico.

In particolare, come da documentazione sanitaria allegata al ricorso e di cui si riportano per comodità solo alcuni documenti in allegato alla relazione, la sig.ra Pugnalini:

- è stata sottoposta a ricovero ospedaliero dal 06/11/2025 al 08/11/2025, con successiva dimissione;
- in data 04/10/2024 ha effettuato visita specialistica, all'esito della quale sono stati prescritti cicli di cura e controlli periodici.

La necessità di sottoporsi tuttora a visite, terapie e, all'occorrenza, a ricoveri ospedalieri, comporta una perdurante compromissione della capacità lavorativa, oltre a spese sanitarie ricorrenti, spesso sostenute mediante il ricorso a prestazioni private, in ragione delle lungaggini del sistema sanitario pubblico e della mancata copertura di alcune prestazioni.

Tale quadro clinico, attuale e non transitorio, rende oggettivamente incompatibile la ripresa dell'attività lavorativa precedentemente svolta dalla sig.ra Pugnalini e giustifica sia l'assenza di redditi stabili a decorrere dall'anno 2022, sia il fabbisogno mensile indicato per il mantenimento del nucleo familiare.

I ricorrenti dichiarano di non essere in possesso di documentazione attestante nel dettaglio gli esborsi sostenuti in relazione alle cure e alle visite mediche connesse alle patologie della sig.ra Pugnalini, in quanto tali spese venivano prevalentemente sostenute in contanti e non sono stati pertanto conservati giustificativi di spesa.

L'assenza di documentazione contabile non esclude, tuttavia, la sussistenza e la ricorrenza degli esborsi, che risultano coerenti con il quadro clinico documentato e con la necessità di sottoporsi a controlli e cure periodiche, anche mediante ricorso a prestazioni private.

Infine, con riferimento all'importo indicato in relazione, relativo alle spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare, si ritiene l'importo determinato in € 1.583,00 coerente e giustificato, tenuto conto:

- della presenza di un solo reddito stabile;
- delle spese sanitarie ricorrenti e dei controlli specialistici;
- del necessario ricorso a prestazioni sanitarie private.

I parametri medi di spesa possono essere superati in presenza di specifiche esigenze sanitarie, dovendo essere assicurato al debitore e al suo nucleo un livello di vita dignitoso e adeguato.

Pur avendo indicato le spese ritenute necessarie per il mantenimento del nucleo familiare, si rimette alla valutazione del Giudice ogni opportuna determinazione in ordine all'eventuale adeguamento dell'importo indicato.

Alla luce delle integrazioni fornite, si ritiene che:

- l'indebitamento sia riconducibile a esigenze familiari, sanitarie e a tentativi di ristrutturazione del debito;
- l'andamento reddituale della sig.ra Pugnalini sia coerente con la posizione lavorativa e le condizioni di salute;
- il fabbisogno mensile indicato risulti proporzionato e sostenibile;
- la condotta dei debitori risulti improntata a buona fede e correttezza;
- non emergano profili di colpa grave o abuso del credito;
- la proposta di ristrutturazione sia meritevole di accoglimento.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Catania, 23 dicembre 2025

Con osservanza  
Il gestore  
Dr.ssa Federica Grasso